



**COMUNE DI BONIFATI**  
**PROVINCIA DI COSENZA**



**DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 12 DEL 14/06/2012**

---

**OGGETTO :**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2012.

---

L'anno Duemiladodici addì quattordici del mese di Giugno alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

MOLLO ANTONIO GIOVANNI	Sindaco	Presente
BIANCO FABIO	Consigliere	Assente
PRESTA VALTER	Consigliere	Presente
CRISTOFARO MARINA	Consigliere	Presente
BORRELLI ANGELO SALVATORE	Consigliere	Presente
GROSSO SALVATORE	Consigliere	Presente
ARCURI MARIO	Consigliere	Presente
ARGIRO' DARIO	Consigliere	Presente
PASCALE FRANCESCO	Consigliere	Presente
AMABILE FRANCESCO	Consigliere	Presente
SIRIMARCO FRANCO	Consigliere	Presente
OLIVIERO MARIO	Consigliere	Presente
GERACE ROBERTO	Consigliere	Assente
TROMBIERO FRANCESCA	Consigliere	Assente
CASTIGLIA FRANCEESCO S.	Consigliere	Presente
IOVINO PEDRO	Consigliere	Assente
GROSSO EUGENIO	Consigliere	Presente

**Presenti N. 13**

**Assenti N. 4**

Partecipa il Segretario Dott. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all'art.97, c.4, lett.a) D.Lgs.n.267/2000

Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

## IL SINDACO

**-Visto** l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
  - b) C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
  - d) C/3, C/4 e C/5;
  - e) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
  - f) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
  - g) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - h) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**-Vista** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

**-Viste** le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

**-Considerato** che il Comune di Bonifati ricade in area montana ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 e che in merito ai terreni agricoli, l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e che per come chiarito con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 fino all'emanazione di detto decreto l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14/06/1993 concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992-Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) –Terreni agricoli



ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984";

**-Considerato** altresì che sono da considerare esenti ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011 i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nei comuni classificati montani o parzialmente montani;

**-Considerato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

**-Visto** altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

**-CONSIDERATO CHE** le rendite catastali del Comune di Bonifati sono state ridotte dal 1993 del 70% e che pertanto risultano particolarmente sottostimante e garantiscono all'ente, anche applicando aliquote elevate un gettito non sufficiente a garantire l'erogazione dei servizi essenziali;

**-Vista** l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

**-Ritenuto** opportuno determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale nonché per le fattispecie assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto alla disciplina ICI che prevedeva l'esenzione per l'abitazione principale e nella misura del 10,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili al fine di concorrere al finanziamento del bilancio a causa dei tagli ai trasferimenti statali;

**-Visto** l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

**-Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale nr. 27 del 24/04/2007, con la quale, ai sensi dell'art. 59, comma 1) lettera g) del D.Lgs. 59/447, venivano determinati i valori medi di mercato delle aree fabbricabili;

Ritenuto di confermare, anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla citata deliberazione della Giunta nr. 27 del 24/04/2007;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 nelle persone dei Consiglieri : Salvatore Castiglia e Eugenio Grosso su presenti e votanti n. 13;

### **DELIBERA**

1. di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 per come segue:
  - a) 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - b) 10,60 per mille per le aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente;
2. di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
3. di confermare, anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta nr. 27 del 24/04/2007;
4. di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;



## **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriori voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 nelle persone dei Consiglieri : Salvatore Castiglia e Eugenio Grosso su presenti e votanti n. 13;  
ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.l.vo n. 267/2000;

### **DICHIARA**

**Il presente atto immediatamente eseguibile .**



Letto e Sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/TO Dott. Attilio DOMANICO

IL PRESIDENTE  
f/to Antonio Giovanni MOLLO

---

È copia conforme all'originale  
Lì 21/06/2012

IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2012 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 14/06/2012:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );

Lì 21/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to Dott. Attilio DOMANICO

**Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.**

